

Nuovi OIC

Gli effetti dell'adozione della Direttiva 2013/34/UE sulla predisposizione dei bilanci

Cagliari, 29 novembre 2016




Relatori: *Lorenzo Rossi, Carlo Congiu*

Deloitte.

Deloitte in Italia

- Ancona
- Avellino
- Bari
- Bergamo
- Bologna
- Brescia
- Cagliari**
- Catania
- Firenze
- Genova
- Milano
- Napoli
- Padova
- Palermo
- Parma
- Roma
- Torino
- Trento
- Treviso
- Verona
- Vicenza



Deloitte in Sardegna

Deloitte è l'unica tra le grandi firm del settore a vantare una **presenza stabile e consolidata in Sardegna dal 1990**

La nostra presenza sul territorio consente di abbinare le **competenze di un network globale** in grado di supportare le aziende con un approccio multidisciplinare alla **vicinanza con i nostri clienti** presenti sul territorio sardo.

L'**ufficio Deloitte di Cagliari** rappresenta il fulcro della presenza di Deloitte in Sardegna ed i professionisti che vi fanno riferimento servono i più importanti clienti di Deloitte presenti in tutta la Sardegna.

L'ufficio Deloitte di Cagliari, la cui responsabilità è affidata a **Lorenzo Rossi**, Audit partner di Deloitte, è coordinato da **Carlo Congiu**, Audit manager Deloitte totalmente dedicato ad assicurare la qualità del nostro network ai clienti Deloitte in Sardegna.



L'approccio multidisciplinare

Audit

Audit

Revisione e organizzazione contabile, IFRS transition, US Gaap, Sustainability services, Bilancio sociale, Non financial information, Energy management, Management reporting

ERS

Enterprise Risk Services

Internal Audit, Regulatory Compliance, Sicurezza, Privacy, IT Audit, Risk Advisory Services, Cyber Security Services

FA

Financial Advisory

Due diligence, Consulenza finanziaria connessa ad operazioni di finanzia straordinaria e servizi Forensic

Consulting

Consulting

Consulenza strategica, organizzativa e di processo, tecnologica, di analisi e gestione del rischio, Finance Process Solutions

Tax

Studio Tributario e Societario

Business Tax, International Tax, Trasfer Pricing, Mergers & Acquisitions, VAT & Indirect Tax, Tax Controversy, R&D And Government Incentives

XBS

eXtended Business Services

Implementazioni ERP SAP e Oracle, Application Management e Technology Integration

Legal

Studio Legale Associato

Assistenza legale nelle aree di Diritto Societario e Commerciale, Corporate Governance e Compliance Normativa, Diritto Amministrativo, Contenzioso e Procedure Arbitrali, Diritto del lavoro

Agenda

- ① **Evoluzione del quadro normativo: principi ispiratori del cambiamento**
- ① **Nuovi OIC: principali differenze con il precedente framework**
- ① **Be ready: complessità legate all'applicazione operativa di alcuni cambiamenti**
- ① **Comunicare con l'esterno: cosa cambia nell'informativa obbligatoria**
- ① **Tendenze future: oltre il bilancio d'esercizio**




Evoluzione del quadro normativo: Principi ispiratori del cambiamento

*«E se da questa partita sirà più el dare
che l'avere, tu haverà perduto quel
tanto en tuo traffico da che lo
gomencasti. E se fia più o havere,
alora dirai che quel tanto habia in ditto
tempo guadagnato» (L. Pacioli, 1494)*

Quadro normativo

La **Direttiva 2013/34/UE** ("Nuova direttiva contabile"), relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati di talune tipologie di impresa, sostituisce le precedenti direttive in materia contabile, la 78/660/CEE ("IV Direttiva" bilancio separato) e la 83/349/CEE ("VII Direttiva" bilancio consolidato).

La Direttiva, tra le altre cose, contiene al suo interno le nuove linee guida da recepire all'interno degli ordinamenti nazionali. Il legislatore ha individuato nell'Organismo Italiano di Contabilità il responsabile dell'adeguamento dei principi contabili di riferimento. A tal fine, l'OIC ha da prima aggiornato i principi di riferimento (2014) in maniera light, e ha poi messo a disposizione delle **«bozze in consultazione»** con revisioni più marcate dei principi.



Quadro normativo: recepimento D 2013/34/UE



D.Lgs 139

18 Agosto 15

pubblicato sulla GU del 4 settembre 2015

«Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato»

Per la parte relativa alla **disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per la società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge.**



D.Lgs 136

18 Agosto 15

pubblicato sulla GU del 1 settembre 2015

«Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché' in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87»

per la parte relativa ai **bilanci delle imprese di natura finanziaria (con esclusione di quelle nell'ambito di applicazione degli IFRS).**

Principi Inspiratori



Ridurre/semplificare gli oneri amministrativi, con particolare riferimento alle piccole imprese



Aumentare la chiarezza e comparabilità dei bilanci con il contesto internazionale



Tutelare le esigenze essenziali degli utilizzatori





Ridurre/semplificare gli oneri amministrativi, con particolare riferimento alle piccole imprese

Tipologia Società	Attivo stato patrimoniale	Ricavi netti	Media dipendenti	Composizione bilancio
 GRANDE Art. 2423	> 4.400.000 €	> 8.800.000 €	> 50	Stato patrimoniale
				Conto economico
				Nota integrativa
				Rendiconto finanziario
 PICCOLA Art. 2435bis	< 4.400.000 €	< 8.800.000 €	< 50	Stato patrimoniale
				Conto economico
				Nota integrativa
 MICRO Art. 2435ter	< 175.000 €	< 350.000 €	< 5	Stato patrimoniale
				Conto economico

Arco temporale di 2 anni, superamento (o rispetto) di due limiti su tre.



Ridurre/semplificare gli oneri amministrativi, con particolare riferimento alle piccole imprese

Tipologia Società	Semplificazioni
 <p>PICCOLA Art. 2435bis</p>	<p>Schemi semplificati No Rendiconto finanziario Titoli al costo di acquisto Crediti al valore di realizzo Debiti al valore nominale</p>
 <p>MICRO Art. 2435ter</p>	<p>Schemi semplificati No Rendiconto finanziario Titoli al costo di acquisto Crediti al valore di realizzo Debiti al valore nominale Esenzione da Nota Integrativa Derivati «fuori bilancio» No deroga ai principi (2423.V)</p>



Aumentare la chiarezza e comparabilità dei bilanci con il contesto internazionale

Il regolamento (CE) 19 luglio 2002, n. 1606/2002 ha obbligato le società quotate dell'UE alla redazione dei bilanci consolidati attraverso i principi contabili internazionali IAS/ IFRS a far data dal 1° gennaio 2005 lasciando la facoltà agli Stati membri di **autorizzare** o obbligare l'utilizzo dei principi contabili internazionali i) alle società quotate relativamente al bilancio d'esercizio e ii) a tutte le società non quotate sia per il bilancio d'esercizio e/o consolidato. L'Italia ha esercitato questa facoltà attraverso l'emanazione della legge 31 ottobre 2003, n. 306, che ha previsto la facoltà per tutte* le società di utilizzare i principi contabili internazionali (*principle based*) per la redazione del proprio bilancio di esercizio e consolidato.

Il **D Lgs 139/15 non ha modificato i criteri stabiliti 12 anni prima** per la possibilità o l'obbligo di redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali, ma ha cercato di **favorire la progressiva convergenza dei principi contabili nazionali verso quelli internazionali** emanati dallo IASB. Tale tendenza è in atto anche su altri framework stranieri.



Tutelare le esigenze essenziali degli utilizzatori

Alcune previsioni specifiche adottate dal legislatore hanno spostato il focus della redazione del bilancio da un approccio più «burocratico», basato sulla formalità degli accadimenti economici, ad un approccio più orientato alla comprensione della reale situazione aziendale, basato sulla sostanza degli accadimenti.

Un ulteriore elemento di chiarezza è inoltre fornito dall'evoluzione dell'informativa offerta nel bilancio.



...in parallelo, Consob con Comunicazione n. 0092543 del 3 dicembre 2015 ha recepito i nuovi orientamenti emanati il 5 ottobre scorso dall'Esma sugli Indicatori alternativi di performance...

Situazione attuale

La situazione attuale presenta numerosi punti aperti, alcuni dei quali potrebbero avere un impatto rilevante sulle società:

- ④ OIC attualmente disponibili sono **bozze** che è ipotizzabile possano subire modifiche, seppur minime, rispetto alla versione finale;
- ④ I nuovi schemi di bilancio modificano la presentazione del bilancio, utilizzata per la determinazione di alcune grandezze (ebitda, PFN, ROL) che potrebbero modificare i **ratio finanziari / covenants** delle società;
- ④ Non risultano ancora prese di posizione o **circolari da parte dell'Agenzia delle Entrate**, pertanto rimangono numerosi dubbi sull'impatto fiscale dei numerosi cambiamenti previsti (impatti diversi a conto economico; svalutazione di assets, diversa classificazione dei costi).



Nuovi OIC:

Principali differenze con il precedente framework

*«E' tempo che i genitori insegnino
presto ai giovani che nella diversità
c'è bellezza e c'è forza»
(M. Angelou)*

Principio della rilevanza

Principio della rilevanza



E' stato introdotto il **principio della "rilevanza"** (Art. 2423 comma 4):

"Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione"

Il concetto di rilevanza non rappresenta una novità: esso era già contenuto nell'OIC 11, ma ora è stato inserito anche nel Codice Civile. Tale concetto è ora associato alla nozione di significatività, che non deve pregiudicare la correttezza della tenuta delle scritture contabili.

Principio della rilevanza

La direttiva 2013/34/UE, all'art. 2, punto 16, fornisce la seguente definizione di "rilevante": **«lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa»**.

Il concetto di rilevanza è poi ripreso nella Direttiva, la quale afferma all'art. 17 che: **«(...) mentre un singolo elemento potrebbe essere considerato irrilevante, elementi irrilevanti di natura analoga potrebbero essere considerati rilevanti ove presi nel loro insieme. (...)**. Il principio di rilevanza non dovrebbe pregiudicare eventuali obblighi nazionali relativi alla tenuta di registri completi da cui risultino le operazioni commerciali e la situazione finanziaria»

Principio della rilevanza – alcuni esempi

OIC 13

Consente l'utilizzo del costo standard qualora possa «essere dimostrato che produce valori assimilabili, con scostamenti trascurabili, a quelli delle altre configurazioni di costo previste dall'articolo 2426, n 10 del cc»

OIC 16

«La regola di utilizzare la metà dell'aliquota normale di ammortamento per i cespiti acquistati nell'anno è accettabile se la quota d'ammortamento ottenuta non si discosta significativamente da quella calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l'uso»

OIC 20
&
OIC 24

Con riferimento all'iscrizione del valore iniziale tenendo conto del tasso di interesse effettivo, è prevista la possibilità di rilevare il premio di negoziazione in rate costanti per motivi di praticità qualora non si verificano significativi effetti distorsivi. Con riferimento alle immobilizzazioni immateriali, il principio ammette la ripartizione dei costi accessori su finanziamenti «a quote costanti, se gli effetti risultanti non divergono in modo significativo rispetto al metodo finanziario»

Rafforzamento del principio di
prevalenza della sostanza sulla
forma


Prevalenza della sostanza sulla forma

Il concetto è ripreso più volte nella Relazione Illustrativa al D.Lgs. 139/2015:

Ai principi contabili nazionali occorrerà fare riferimento per quanto riguarda la necessaria declinazione pratica, ivi compresa la descrizione delle possibili casistiche di norme di carattere generale che, per loro intrinseca natura e finalità (**quali ad esempio quelle relative ai principi della rilevanza e della sostanza economica**), recano criteri generali e non una descrizione di dettaglio che, inevitabilmente, non potrebbe essere esaustiva delle diverse fattispecie e dei fatti gestionali a cui sono rivolte.

Impatto: rilevazione degli accadimenti (i.e. acquisizione di un asset) quando avviene il **trasferimento dei rischi e benefici connessi**.

In prosieguo tratteremo gli aspetti pratici di tale cambiamento.



Prevalenza della sostanza sulla forma

Codice civile in vigore

Art. 2423 *bis* - Principi di redazione del bilancio

1. Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, ~~nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato~~;

2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;

3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; (...)

Codice civile post D.Lgs 139/2015

Art. 2423 *bis* - Principi di redazione del bilancio

1. Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;

1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;

2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;

3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; (...)

Composizione e schemi del bilancio d'esercizio – OIC 12

Composizione e schemi del bilancio d'esercizio

Codice civile in vigore Art.2424 – Contenuto dello stato patrimoniale

B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:

I - Immobilizzazioni immateriali:

~~2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;~~

III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

1) partecipazioni in:

~~d) altre imprese;~~

2) crediti:

~~d) verso altri;~~

~~4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.~~

Codice civile post D.Lgs 139/2015 Contenuto dello stato patrimoniale

B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:

I - Immobilizzazioni immateriali:

2) costi di sviluppo;

III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

1) partecipazioni in:

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

d-bis) altre imprese;

2) crediti:

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

d-bis) verso altri;

4) strumenti finanziari derivati attivi.



Composizione e schemi del bilancio d'esercizio

Codice civile in vigore Art.2424 – Contenuto dello stato patrimoniale

II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

~~4-bis) crediti tributari;~~

~~4-ter) imposte anticipate;~~

~~5) verso altri.~~

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

~~5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo;~~

Codice civile post D.Lgs 139/2015 Contenuto dello stato patrimoniale

II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

5) verso imprese sottoposte a controllo delle controllanti;

5-bis) crediti tributari;

5-ter) imposte anticipate;

5-quater) verso altri.

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

5) strumenti finanziari derivati attivi;



Composizione e schemi del bilancio d'esercizio

Codice civile in vigore Art.2424 – Contenuto dello stato patrimoniale

~~D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.~~

A) Patrimonio netto:

~~VI – Riserva per azioni proprie in portafoglio.~~

~~VII – Altre riserve, distintamente indicate.~~

B) Fondi per rischi e oneri:

~~3) altri~~

Codice civile post D.Lgs 139/2015 Contenuto dello stato patrimoniale

D) Ratei e risconti.

A) Patrimonio netto:

VI – Altre riserve, distintamente indicate.

VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.

B) Fondi per rischi e oneri:

3) strumenti finanziari derivati passivi;

4) altri

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

11bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti



Composizione e schemi del bilancio d'esercizio

Codice civile in vigore Art.2425 - conto economico

~~E) Proventi e oneri straordinari:~~

~~20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);~~

~~21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti.~~

~~22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;~~

~~23) utile (perdite) dell'esercizio.~~

Codice civile post D.Lgs 139/2015 Contenuto del conto economico

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:

18) rivalutazioni:

d) di strumenti finanziari derivati.

19) svalutazioni:

d) di strumenti finanziari derivati.

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;

21) utile (perdite) dell'esercizio.



Composizione e schemi del bilancio d'esercizio

La principale modifica apportata al principio contabile OIC 12 in conseguenza delle modifiche legislative ha riguardato l'eliminazione dallo schema di conto economico della sezione straordinaria.

Eliminazione dallo schema di conto economico della sezione straordinaria

Ricollocazione degli oneri e proventi straordinari nelle voci di conto economico ritenute appropriate

Riportiamo nelle slide successive alcuni dei trattamenti contabili previsti nel nuovo OIC 12 delle fattispecie di costo e ricavo straordinarie ex OIC 12 (versione 2014).



Oneri, plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni con rilevanti effetti sull'Azienda:

n.	OIC 12 versione 2014	OIC 12 versione 2016
1	Oneri di ristrutturazione aziendali.	La fattispecie può determinare la rilevazione di costi che hanno tipologia diversa tra cui, ad esempio, costi di ristrutturazione legati al personale oppure accantonamenti generici. Si rinvia al redattore di bilancio l'individuazione della classificazione.
2	Componenti reddituali derivanti da ristrutturazione del debito.	La ristrutturazione del debito può dare origine a component positive di reddito finanziario e pertanto tali component sono stati inclusi nella voce C16 d) provanti diversi dai precedenti.
3	Plusvalenze e minusvalenze derivanti da conferimenti di aziende e rami aziendali, fusioni, scissioni e alter operazioni sociali straordinarie.	Tali componenti sono stati inclusi nella voce A5 altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in conto esercizio e B14 oneri diversi di gestione.
4	Plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione (compresa la permuta) di parte significativa delle partecipazioni detenute o titoli fisso immobilizzati	La cessione di partecipazioni e titoli a reddito fisso genera componenti di reddito di tipo finanziario. Tali componenti sono stati inclusi nella gestione finanziaria C di conto economico.

Oneri, plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni con rilevanti effetti sull'Azienda:

n.	OIC 12 versione 2014	OIC 12 versione 2016
5	Plusvalenze e minusvalenze derivanti in generale da operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5 altri ricavi e proventi e B14 oneri diversi di gestione.
6	Plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e rivalutazioni di natura straordinaria	La svalutazione e le rivalutazioni possono riferirsi a poste di bilancio di tipologia diversa, pertanto non essendo possibile individuare ex ante una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio

Sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti naturali o da fatti estranei alla gestione:

n.	OIC 12 versione 2014	OIC 12 versione 2016
1	Furti e ammanchi di beni (disponibilità finanziarie, beni di magazzino e cespiti vari) di natura straordinaria. I relativi rimborsi assicurativi costituiscono sopravvenienze attive straordinarie. Nelle aziende di grande distribuzione nelle quali i furti di merci sono ricorrenti, essi costituiscono un costo di natura ordinaria (che si riflette sul minor valore delle giacenze di magazzino).	I furti e gli ammanchi possono riferirsi a beni di tipologia diversa (ad es. disponibilità finanziarie, beni di magazzino e cespiti vari). Pertanto non essendo possibile individuare ex ante una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio. I rimborsi assicurativi sono stati inclusi nella voce A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.
2	Perdite o danneggiamenti di beni a seguito di eventi naturali straordinari come alluvioni, terremoti, incendi, inondazioni, ecc. (anche in questa ipotesi i relativi indennizzi assicurativi costituiscono componenti straordinari).	Le perdite o i danneggiamenti possono riferirsi a beni di tipologia diversa. Pertanto si rinvia al redattore del bilancio. I rimborsi assicurativi sono stati inclusi nella voce A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.
3	Liberalità ricevute, in danaro o in natura, che non costituiscono contributi in conto esercizio da iscrivere alla voce A5.	Tali componenti sono stati inclusi nella voce A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

Sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti naturali o da fatti estranei alla gestione:

n.	OIC 12 versione 2014	OIC 12 versione 2016
4	Oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi estranei alla gestione, imprevedibili ed occasionali.	Tali componenti sono stati inclusi nella voce B14 oneri diversi di gestione.
5	oneri da cause e controversie di natura straordinaria non pertinenti alla normale gestione dell'impresa. Ad esempio quelle relative ad immobili civili ceduti, a rami aziendali ceduti, a ristrutturazioni e riconversioni aziendali, ad operazioni sociali straordinarie come fusioni e scissioni, ecc.	Gli oneri da cause e controversie possono riferirsi a fattispecie di tipologia diversa. Pertanto non essendo possibile individuare ex ante una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.

Imposte relative ad esercizi precedenti:

n.	OIC 12 versione 2014	OIC 12 versione 2016
1	<p>Sono iscritte alla voce E21(oneri straordinari), in apposita sottovoce, tutte le imposte (dirette ed indirette) relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi). Queste imposte possono derivare, ad esempio, da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica, ed altre situazioni di contenzioso con l'Amministrazione Finanziaria. La loro contropartita patrimoniale può essere costituita dalla voce B2 (Fondo per imposte, anche differite) o dalla voce D12 (debiti tributari), a seconda delle caratteristiche della passività (cfr. OIC 19 "Debiti"). Nell'esercizio di definizione del contenzioso o dell'accertamento, se l'ammontare accantonato nel fondo imposte risulta carente rispetto all'ammontare dovuto, la differenza è imputata a conto economico tra gli oneri straordinari per imposte relative a esercizi precedenti; in caso contrario, l'eventuale eccedenza è imputata nei proventi straordinari.</p>	<p>Gli oneri per imposte dirette relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi), e la differenza positiva o negativa derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era stato stanziato un fondo, sono stati classificati nella voce 20 imposte sul reddito d'esercizio correnti, differite e anticipate. Gli oneri per imposte indirette relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi), e la differenza negativa derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era stato stanziato un fondo, sono stati classificati per analogia agli oneri per imposte indirette dell'esercizio corrente nella voce B14 oneri diversi di gestione. La differenza positiva derivante dalla definizione di un contenzioso è stata classificata nella voce A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.</p>


Prima applicazione

Gli eventuali effetti derivanti dall'applicazione delle modifiche apportate alla precedente versione dell'OIC 12 in tema di riclassificazione degli oneri e proventi straordinari sono applicati **retroattivamente** ai sensi dell'OIC 29, ai soli fini **riclassificatori**.



Conti d'ordine

Eliminazione dei conti d'ordine dagli schemi di bilancio ed inserimento dell'informativa su impegni e garanzie **nella nota integrativa**.




Elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali

L'articolo 2427, comma 1, numero 13, del codice civile, richiede l'indicazione "circa l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali". L'obiettivo di tale informativa è quello di consentire al lettore del bilancio di apprezzare il **risultato economico c.d. normalizzato dell'impresa**, ossia quello privo di elementi che, per l'eccezionalità della loro incidenza sul risultato d'esercizio, non sono ripetibili nel tempo.

Alcuni esempi di elementi di ricavo o di costo che potrebbero presentare le caratteristiche dell'informazione richiesta dal n° 13, comma 1, dell'art 2427, sono i seguenti:

- **ristrutturazioni aziendali;**
- **operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, ecc.);**
- **cessioni di attività immobilizzate;**
- **picchi non ripetibili nelle vendite o negli acquisti.**



Be Ready:


Complessità legate all'applicazione di alcuni cambiamenti

*«Non è la più forte delle specie che sopravvive, né la più intelligente, ma quella più reattiva ai cambiamenti»
(C. Darwin, 1859)*

Prevalenza della sostanza sulla forma. Quindi?

Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma determina, in ambito internazionale, in notevoli conseguenze, in particolare in materia di:


- **Leasing.** L'applicazione del principio dovrebbe **teoricamente** portare alla rilevazione delle operazioni di leasing negli schemi di bilancio (e non solo in nota integrativa) con il cosiddetto metodo finanziario.
- **Operazioni di finanziamento fra i soci e la società.** L'applicazione del principio rende centrale il tema della remunerazione delle operazioni.
- **Strumenti debito – equity.** L'applicazione del principio richiede la comprensione e la valutazione delle singole parti dell'operazione.



Il leasing finanziario e operativo

Sebbene teoricamente la contabilizzazione del leasing dovrebbe subire modificazioni, il D.Lgs. 139/2015 prevede ancora che in nota integrativa siano fornite le informazioni quantitative degli effetti dell'applicazione di tale metodo. Da ciò consegue che, per ora, **per il leasing non cambia** nulla (aspettiamo la versione definitiva dei principi!).

La motivazione va (probabilmente) ricercata nella volontà di attendere le evoluzioni del quadro internazionale in tema di leasing, per i quali è appena stato pubblicato **I'IFRS 16** (che tuttavia entrerà in vigore con riferimento ai bilanci 2019, comparativo 2018). Le indicazioni ivi incluse prevedono il superamento della distinzione tra leasing finanziario e operativo, con un aggravio notevole in tema di financial information e con un incremento della complessità tale da rendere utile la gestione a sistema dei *leasing*.



Il leasing finanziario e operativo. Esempio

La Società A stipula un contratto di leasing finanziario che prevede l'ottenimento di un impianto (100€) e il pagamento di 12 euro l'anno per 10 anni.

Cosa accadeva in passato e cosa prevedono **nuovi OIC**

Stato Patrimoniale	
Dare	Avere
	12 deb com

Conto economico	
Dare	Avere
God beni 12	


Metodo finanziario (IAS)

Stato Patrimoniale	
Dare	Avere
Impianto 100	10 f.do amm
	Deb fin 100

Conto economico	
Dare	Avere
Amm.to 10	
oneri fin 2	

A livello internazionale, metodo finanziario solo su leasing finanziari.

Ma dal 2019 IFRS 16: su tutto (o quasi)... **right of use.**




Operazioni di finanziamento fra i soci e la società

Finanziamenti infruttiferi alle controllate (OIC 15 e OIC 19)

Con l'adozione del principio del costo ammortizzato e dell'attualizzazione per i crediti e i debiti anche i finanziamenti dei soci se sono a lungo termine, infruttiferi, o a tassi di favore devono essere attualizzati. L'argomento è stato posto all'attenzione dell'OIC che ha disciplinato tali fattispecie nell'ambito dei Principi Contabili OIC 15 e OIC 19.

«Nel caso dei crediti finanziari, la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri è rilevata tra gli oneri finanziari o tra i proventi finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell'operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura. In tal caso, la società valuta ogni fatto e circostanza che caratterizza il contratto o l'operazione» (OIC 15 paragrafo 42).



Finanziamento fra i soci e la società: Esempio

In caso di finanziamento erogato da una società che controlla al 100% un'altra società ad un tasso significativamente diverso dal tasso di mercato nella prospettiva del rafforzamento patrimoniale della società controllata, la differenza negativa è iscritta:

- dalla controllante ad **incremento del valore della partecipazione** (invece che tra gli oneri finanziari di conto economico); e
- dalla controllata ad **incremento del patrimonio netto** (invece che tra minori oneri finanziari di conto economico).

Finanz. infruttifero nominale di 100€, attualizzato al tasso di mercato presenta un valore di 95€.

Pre-
riforma

Controllante	
Dare	Avere
Credito 100	

Controllata	
Dare	Avere
	Debito 100

Post-
riforma

Controllante	
Dare	Avere
Credito 95	
Partec 5	

Controllata	
Dare	Avere
	Debito 95
	PN riserva 5



Strumenti debito – equity. Obbligazioni convertibili (OIC 32)

Sono obbligazioni che contengono un'opzione di conversione in azioni. In base alla natura sarebbero uno strumento ibrido composto da una parte **equity** e una parte **debito**. In base a tale impostazione si dovrebbe prevedere che:

- l'allocazione del valore allo strumento primario e allo strumento derivato debba avvenire determinando **il fair value dello strumento primario e attribuendo il valore che residua allo strumento derivato**;
- il **fair value** dell'obbligazione sia iscritto fra i **debiti**;
- **l'opzione** di conversione del prestito in strumento di capitale sia iscritta in una **riserva di patrimonio netto** (essa rappresenta il premio per la definizione di un rapporto di conversione in azioni prefissato).




Costo Ammortizzato



Introduzione del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti, dei debiti e dei titoli.

Le immobilizzazioni rappresentate da **titoli** sono rilevate in bilancio con il criterio del **costo ammortizzato**, ove applicabile. Permane la necessità di svalutare tali attività in presenza di **perdite durevoli di valore**. Anche i titoli classificati nel circolante sono valutati al costo ammortizzato, adeguati al presumibile valore di realizzo quando minore (valore di mercato).

I **crediti** e i **debiti** sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo.



Costo Ammortizzato

«Il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria è il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l'attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità»

IAS
39

Tasso
Effettivo



Calcolato considerando tutti i costi di transazione e gli eventuali aggi o disagi di emissione.

Costi di
transazione



Non più capitalizzati (amm.to), ma nettano la passività (oneri finanziari).



Costo Ammortizzato. Esempio

Prestito obbligazionario del valore nominale di €1.000, con disaggio di emissione di €15 , spese legali e commissioni per €5, tasso di interesse nominale del 2% annuo. Il tasso di interesse effettivo ricalcolato ammonta a 2,4296%.


Esercizio	Valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio	Interessi passivi calcolati al tasso di interesse effettivo	Flussi finanziari in uscita per cedole interessi passivi	Valore contabile del debito alla fine dell'esercizio	Pre-riforma
	<i>a</i>	<i>b = a x 2,4296%</i>	<i>c</i>	<i>d = a + b + c</i>	
20X0	980,00	23,81	(20,00)	983,81	1.000
20X1	983,81	23,90	(20,00)	987,71	1.000
20X2	987,71	24,00	(20,00)	991,71	1.000
20X3	991,71	24,10	(20,00)	995,81	1.000
20X4	995,81	24,19	(1.020,00)	0,00	0

Costo Ammortizzato

I principi prevedono alcune **esenzioni** all'obbligatorietà dell'applicazione del costo ammortizzato. In particolare, il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai crediti/debiti se gli **effetti** sono **irrilevanti**, ai sensi dell'art. 2423 comma 4 del codice civile.

Si può presumere che gli effetti siano irrilevanti se:

- i **crediti/debiti sono a breve termine** (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi) o se
- i **costi di transazione**, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza **sono di scarso rilievo**



Dividendi

I dividendi sono rilevati nel momento in cui, in conseguenza della delibera assunta dall'assemblea dei soci della società partecipata di distribuire l'utile o eventualmente le riserve, **sorge il diritto alla riscossione** da parte della società partecipante.

Il dividendo è rilevato come **provento finanziario** indipendentemente dalla natura delle riserve oggetto di distribuzione. La società partecipante verifica che, a seguito della distribuzione, il valore recuperabile della partecipazione non sia diminuito al punto tale da rendere necessaria la rilevazione di una perdita di valore.

NB: è stata **rimossa la possibilità di rilevare i dividendi in base alla maturazione** (in caso di catene di controllo lunghe, far salire utili dall'ultima controllata agli azionisti della controllante costerà un anno per ogni passaggio partecipativo. Inoltre, qualora nel 2015 ci si sia registrati i dividendi per data di maturazione non potrà iscriverne dividendi nel 2016 (in quanto già iscritti), dovendo aspettare il 2017,



Dividendi e applicazione retrospettica: esempio

Ipotizziamo che **A** controlli il 100% di **B**.

B ha registrato 100€ di utili netti nell'esercizio '14, distribuiti ad aprile '15.

A, avendo approvato il bilancio in giugno '15, ha iscritto tali dividendi per maturazione già nel bilancio dell'esercizio '14. Nella stessa assemblea, **A** delibera la distribuzione di dividendi a favore dei soci per 40€.

L'anno seguente, **B** registra 300€ di utili, e ne distribuisce 200 ad aprile '16. **A**, approva il bilancio in giugno '16, e ha iscritto secondo i vecchi OIC tali dividendi nel bilancio dell'esercizio '15. Nella stessa assemblea, **A** delibera la distribuzione di dividendi a favore dei soci per 210€.

Cosa ho distribuito? Utili futuri?

Pre-riforma

Patrimonio netto di A

Utili '14:	100
Dividendi '15:	-40
Utili '15:	200
PN finale 2015:	+260
Dividendi '16	-210

Post-riforma

Patrimonio netto di A

Utili '14:	0
PN 2014:	0
Distribuzioni '15:	-40
Utili '15:	100
PN 2015:	60
Distribuzioni '16	-210



Ammortamento immobilizzazioni

L'art 2426 prevede che l'ammortamento delle immobilizzazioni sia effettuato sulla base della loro **vita utile**.

Questo non rappresenta una novità con riferimento alle immobilizzazioni materiali, mentre potrebbe presentare un profilo di innovazione per le immobilizzazioni immateriali.

Con riferimento alle immobilizzazioni materiali, si prescrive che l'ammortamento inizi quando il cespite è disponibile e pronto per l'uso (prescrizione contraria alla prassi della mezza aliquota, salvo il principio di rilevanza).




Ammortamento avviamento

L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile. E' possibile un'applicazione prospettica del principio (possibilità in altre parole di continuare con le vite utili utilizzate nel 2015 su avviamenti già iscritti).

Ai fini della stima della vita utile dell'avviamento, la società prende in considerazione le **informazioni disponibili** per stimare il periodo entro il quale è probabile che si manifesteranno i benefici economici connessi con l'avviamento.

Nei **casi eccezionali** in cui non sia possibile stimare attendibilmente la vita utile, l'avviamento è ammortizzato in un periodo **non superiore a dieci anni**. Quando il processo di stima della vita utile porta a determinare un periodo superiore a dieci anni comunque **la vita utile dell'avviamento non può superare i venti anni**.


! Versione finale potrebbe subire modifiche !



Ammortamento avviamento

Nel processo di stima della vita utile, **possono rappresentare utili punti di riferimento:**

- ① il periodo di tempo entro il quale la società si attende di godere dei **benefici economici addizionali** legati alle prospettive reddituali della società oggetto di aggregazione e alle sinergie generate;
- ② il periodo di tempo entro il quale l'impresa si attende di **recuperare**, in termini finanziari o reddituali, **l'investimento** effettuato (cd payback period) sulla base di quanto previsto formalmente dal CdA;
- ③ la media ponderata delle **vite utili delle principali attività** (core assets) acquisite con l'operazione di aggregazione aziendale (incluse le altre immobilizzazioni immateriali).



Costi di ricerca e pubblicità

Codice civile in vigore (2426)	Codice civile post D.Lgs 139/2015
<p>5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;</p>	<p>5) i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;</p>



Costi di ricerca: non più capitalizzabili

Nella precedente impostazione degli OIC, i costi di ricerca venivano suddivisi in costi di ricerca base (non capitalizzabili) e costi di ricerca applicata (capitalizzabili). Oggi non viene più effettuata tale distinzione, prevedendo la non capitalizzabilità dei costi.

Costi che soddisfano i criteri di capitalizzabilità. I costi di ricerca, capitalizzati in esercizi precedenti all'entrata in vigore del d.lgs. 139/2015, continuano, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, ad essere iscritti nella voce BI2 Costi di sviluppo se soddisfano i criteri di capitalizzabilità previsti dal principio per i costi di sviluppo.

Costi che NON soddisfano i criteri di capitalizzabilità. I costi di ricerca, capitalizzati in esercizi precedenti, che non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione, sono eliminati dalla voce BI2 dell'attivo dello stato patrimoniale. Gli effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente sul saldo d'apertura del **patrimonio netto** dell'esercizio in corso con imputazione agli utili/perdite portati a nuovo.




Costi di pubblicità: non più capitalizzabili

Regole per i costi di pubblicità precedentemente capitalizzati:

Costi che soddisfano i criteri di capitalizzabilità. I costi di pubblicità precedentemente capitalizzati ai sensi dell'OIC 24 aggiornato nel 2015, se soddisfano i requisiti stabiliti per la capitalizzazione dei **costi di impianto e ampliamento**, possono essere riclassificati, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, dalla voca BI2 alla voce BI1 Costi di impianto e di ampliamento.

Costi che NON soddisfano i criteri di capitalizzabilità. I costi di pubblicità, che non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione tra i **costi di impianto e di ampliamento**, sono eliminati dalla voce BI2 dell'attivo dello stato patrimoniale. Gli effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in corso con imputazione agli utili/perdite portati a nuovo.



Facoltà di attualizzare i fondi per rischi e oneri

Nel processo di stima di un fondo **si può tenere** conto dell'orizzonte temporale di riferimento ove ricorrano le seguenti circostanze:

- ① si è in presenza di un fondo oneri, quindi alla data di bilancio esiste **un'obbligazione certa**, in forza di un vincolo contrattuale o di legge;
- ② è possibile operare una stima ragionevolmente attendibile dell'esborso connesso all'obbligazione e **della data di sopravvenienza**;
- ③ la **data di sopravvenienza è così lontana nel tempo** da rendere significativamente diverso il valore attuale dell'obbligazione e la passività stimata al momento dell'esborso.




Azioni proprie - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Le azioni proprie sono iscritte in bilancio al costo d'acquisto a diretta riduzione del patrimonio netto tramite l'iscrizione di una riserva negativa A-X "Riserva negativa azioni proprie in portafoglio".

Qualora la società avesse precedentemente vincolato utili nella "Riserva acquisto azioni proprie" tra le A-VI "Altre Riserve" dal punto di vista contabile, al momento dell'acquisto libera tale riserva ed iscrive la riserva A-X "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio".

Le azioni proprie, dopo l'acquisto, possono essere annullate o realizzate, oppure mantenute in portafoglio per uno o più esercizi.



Azioni proprie - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Nel caso in cui le **azioni proprie in portafoglio siano annullate**, il valore in termini assoluti al quale è iscritta la voce A-X "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" può risultare uguale, maggiore, o minore del valore nominale azioni annullate. La società storna la "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" e contestualmente riduce il capitale sociale per il valore nominale delle azioni annullate. **L'eventuale differenza tra la riserva, in valore assoluto, e il valore nominale delle azioni annullate è imputata ad incremento o decremento del patrimonio netto.**

Nel caso di **realizzo di azioni proprie il valore**, in termini assoluti, al quale è iscritta la "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" può risultare uguale, maggiore, o minore del prezzo di realizzo delle azioni stesse. Nel primo caso al momento della vendita si chiude la "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio". Nel secondo e terzo caso la "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" si chiude e la differenza rispetto al prezzo di realizzo è imputata ad un'altra voce di patrimonio netto.



Strumenti finanziari derivati - definizione

L'OIC XX (futuro OIC 32) si occupa di regolamentare una particolare categoria di **strumenti finanziari**, nota come **derivati**.

Ci troviamo dinnanzi ad uno **strumento finanziario** qualora vi sia un qualsiasi contratto che dia origine ad un'attività finanziaria per una società e ad una passività finanziaria per un'altra società. Si rimanda allo IAS 39 per la definizione di finanziario (e.g. anche i crediti commerciali vi sono inclusi).

Lo strumento finanziario (SF) è invece **derivato** qualora:

- Il suo valore varia come conseguenza della variazione di un'altra variabile;
- Non richiede un investimento netto iniziale o richiede che lo stesso sia minore di quanto richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato;
- È regolato a data future.



Strumenti finanziari derivati

L'art 2426 prevede un generale obbligo di rilevazione degli SF derivati al Fair Value (FV). Tale obbligo si estende anche ai cd **derivati incorporati**.

I derivati incorporati devono essere scorporati quando le caratteristiche economiche e i rischi del derivato non sono **strettamente correlati** a quelle del contratto primario.

Tale valutazione può risultare complessa. A titolo esemplificativo, si prenda un contratto di finanziamento che incorpori un floor su tassi di interesse (usualmente nella forma: $\text{pago euribor} + \text{spread}$, se euribor negativo, $\text{pago comunque } 0 + \text{spread}$, se positivo, $\text{pago } \text{l'euribor} + \text{spread}$) è considerato strettamente correlato se, al momento della stipula, il floor è uguale o inferiore al tasso di interesse di mercato.



Strumenti finanziari derivati

La valutazione al FV prevede l'adeguamento dei valori di iscrizione con **contropartita conto economico**, con le eccezioni di seguito descritte. Gli eventuali utili derivanti da tali adeguamenti, dovranno essere accantonati in una **riserva di patrimonio netto non distribuibile**. I derivati che non rispettino i requisiti previsti per le operazioni di copertura sono iscritti tra le attività correnti (se attivi) o tra i fondi rischi (se passivi).

Il FV può essere distinto, seguendo la prassi internazionale, in tre livelli (livello 1 relativo ad un elemento da valutare che presenti un mercato attivo facilmente individuabile –e.g. azioni quotate; livello 3 relativo ad un elemento la cui valutazione dipende dall'applicazione di modelli valutativi adottati dalla prassi –e.g. valore di un'azienda non quotata).

Per la definizione di FV, il riferimento è all'**IFRS 13**.

Il trattamento generale subisce alcune modifiche in caso il derivato sia designato a copertura di flussi di cassa (*cash flow hedge*) o di elementi dell'attivo (*fair value hedge*).



Strumenti finanziari derivati - Copertura

Copertura **cash flow hedge** (es. copertura tasso di interesse variabile):

- Si rileva il derivato nell'attivo/passivo patrimoniale con contropartita **riserva di patrimonio netto** (riserva non valida ai fini 2446 *et similia*).
- Non esistendo attività/passività, non si iscrive lo strumento coperto.

Nel CFH è usuale la presenza di inefficacia parziale (e.g. **range 100-125**).

Copertura **fair value hedge** (es. copertura di materie prime):

- Si rileva il derivato nell'attivo/passivo patrimoniale con contropartita **conto economico**.
- L'elemento coperto viene valorizzato al FV con contropartita **conto economico**.

Le voci di conto economico interessate sono **sempre D18 e D19**.

I derivati di copertura seguono la classificazione, nell'attivo circolante o immobilizzato, dell'elemento coperto.

I derivati passivi, si iscrivono nei fondi rischi.



Efficacia della copertura

La relazione di copertura è valida se:



Consiste esclusivamente di strumenti finanziari eleggibili




E' stata formalmente designata e documentata ed è in linea con gli obiettivi e la strategia di *risk management* dell'entità



Soddisfa i requisiti di efficacia previsti dal nuovo OIC

IAS (attuale):
Test derivato ipotetico
con range 80-125

Esiste una relazione economica tra lo strumento coperto e lo strumento di copertura



Il rischio di credito non incida significativamente sul *fair value* dello strumento di copertura e dell'elemento coperto

Rapporto tra la quantità dello strumento di copertura e la quantità dell'elemento coperto in termini di peso relativo non deve determinare uno squilibrio in termini di hedge ratio



Strumenti di copertura ammissibili

Uno **strumento finanziario derivato** può essere designato come strumento di copertura.

Un'opzione (put o call) venduta, o una combinazione di strumenti finanziari derivati che abbiano lo stesso effetto di un'opzione venduta, è ammissibile come strumento di copertura solo quando designata a compensazione di un'opzione (put o call) acquistata.

Lo strumento finanziario derivato deve essere designato come strumento di copertura nella sua interezza (non è consentito suddividere il fair value in componenti e designare una o più di queste come strumento di copertura).

È possibile designare una quota dell'intero strumento di copertura, quale ad esempio il 50% del sottostante. La restante quota rappresenta uno strumento finanziario non di copertura. Tuttavia, lo strumento di copertura non può essere designato per una parte del periodo di tempo in cui lo stesso strumento è in circolazione.



Designazione formale della copertura

Ai fini della designazione di uno strumento quale «strumento di copertura», la Società dovrà dichiarare la conformità dello stesso alla **«policy di gestione del rischio»**.

Ne consegue che le società che applicano l' hedge accounting dovranno dotarsi di una **policy** che descriva l'obiettivo e le strategie di gestione del rischio.

Non esistono regole prestabilite per la determinazione della policy. L'unica regola è che le società devono documentare i propri obiettivi e le strategie di gestione del rischio. La policy dovrà come minimo indicare:

- a) i rischi a cui la società risulta esposta;
- b) come la società gestisce il rischio.



Designazione formale della copertura

Ogni strategia di copertura dovrà essere formalizzata in una «hedging card». La documentazione prodotta dovrà includere, oltre la citata dichiarazione di conformità:

- **l'identificazione del rischio:**
 - natura del rischio coperto;
 - rischio specifico oggetto di copertura e sua quantificazione;
 - tipologia di copertura e data della designazione.
- **le caratteristiche dello strumento di copertura:**
 - tipologia di strumento;
 - caratteristiche dello strumento;
 - identificazione dello strumento.
- **le tecniche utilizzate per verificare l'efficacia** della relazione di copertura (inclusa la valutazione del rischio di credito / controparte).
- **i riflessi contabili.**



Contabilizzazione di un derivato cash flow hedge:

Ipotizziamo che nell'anno 2015 la società sottoscriva un derivato a copertura di un finanziamento variabile all'euribor con il quale si impegna a versare un fisso del 2% e ricevere l'euribor. A fine anno, il FV del derivato ammonta a -40€. A fine 2016, il FV del derivato ammonta a +10€.

Stipula

Stato Patrimoniale	
Dare	Avere

Speculativo

Conto Economico	
Dare	Avere

Copertura

Patrimonio Netto	
Dare	Avere

Dic 2015

Stato Patrimoniale	
Dare	Avere
	40 € deb fin

Conto Economico	
Dare	Avere
40€ D-valut	

Patrimonio Netto	
Dare	Avere
40€ riserva	

Dic 2016

Stato Patrimoniale	
Dare	Avere
10 € cred fin	

Conto Economico	
Dare	Avere
	50€ D-valut

Patrimonio Netto	
Dare	Avere
	50€ riserva



Contabilizzazione di un derivato fair value hedge:

Ipotizziamo che nell'anno 2015 la società sottoscriva un derivato a copertura di una giacenza di rame iscritta tra le rimanenze a 100€. Per far ciò, stipula una vendita forward senza regolazione di merce a 100€ nel 2017. Alla fine del 2015 il valore del rame è aumentato del 50%; nel 2016, ritorna a 100€.

	Speculativo	Speculativo	Copertura	Copertura																
Stipula	Stato Patrimoniale <table border="1"> <tr><td>Dare</td><td>Avere</td></tr> <tr><td>Rim 100€</td><td></td></tr> </table>	Dare	Avere	Rim 100€		Conto Economico <table border="1"> <tr><td>Dare</td><td>Avere</td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </table>	Dare	Avere			Stato Patrimoniale <table border="1"> <tr><td>Dare</td><td>Avere</td></tr> <tr><td>Rim 100€</td><td></td></tr> </table>	Dare	Avere	Rim 100€		Conto Economico <table border="1"> <tr><td>Dare</td><td>Avere</td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </table>	Dare	Avere		
Dare	Avere																			
Rim 100€																				
Dare	Avere																			
Dare	Avere																			
Rim 100€																				
Dare	Avere																			
Dic 2015	Stato Patrimoniale <table border="1"> <tr><td>Dare</td><td>Avere</td></tr> <tr><td>Rim 100€</td><td>50 € deb fin</td></tr> </table>	Dare	Avere	Rim 100€	50 € deb fin	Conto Economico <table border="1"> <tr><td>Dare</td><td>Avere</td></tr> <tr><td>50€ D-valut</td><td></td></tr> </table>	Dare	Avere	50€ D-valut		Stato Patrimoniale <table border="1"> <tr><td>Dare</td><td>Avere</td></tr> <tr><td>Rim 150€</td><td>50 € deb fin</td></tr> </table>	Dare	Avere	Rim 150€	50 € deb fin	Conto Economico <table border="1"> <tr><td>Dare</td><td>Avere</td></tr> <tr><td>50€ D-valut</td><td>50€ D-valut</td></tr> </table>	Dare	Avere	50€ D-valut	50€ D-valut
Dare	Avere																			
Rim 100€	50 € deb fin																			
Dare	Avere																			
50€ D-valut																				
Dare	Avere																			
Rim 150€	50 € deb fin																			
Dare	Avere																			
50€ D-valut	50€ D-valut																			
Dic 2016	Stato Patrimoniale <table border="1"> <tr><td>Dare</td><td>Avere</td></tr> <tr><td>Rim 100€</td><td></td></tr> </table>	Dare	Avere	Rim 100€		Conto Economico <table border="1"> <tr><td>Dare</td><td>Avere</td></tr> <tr><td></td><td>50€ D-valut</td></tr> </table>	Dare	Avere		50€ D-valut	Stato Patrimoniale <table border="1"> <tr><td>Dare</td><td>Avere</td></tr> <tr><td>Rim 100€</td><td></td></tr> </table>	Dare	Avere	Rim 100€		Patrimonio Netto <table border="1"> <tr><td>Dare</td><td>Avere</td></tr> <tr><td>50€ D-valut</td><td>50€ D-valut</td></tr> </table>	Dare	Avere	50€ D-valut	50€ D-valut
Dare	Avere																			
Rim 100€																				
Dare	Avere																			
	50€ D-valut																			
Dare	Avere																			
Rim 100€																				
Dare	Avere																			
50€ D-valut	50€ D-valut																			

Comunicare con l'esterno:

Cosa cambia nell'informativa di bilancio obbligatoria

*«Stranamente, non abbiamo mai avuto più informazioni di adesso, ma continuiamo a non sapere che cosa succede»
(Jorge Mario Bergoglio)*

Contenuto della nota integrativa Art. 38 - D.Lgs 127/91

Si riportano di seguito le principali modifiche in tema di informativa:

Eliminazione del richiamo ai **costi di ricerca e pubblicità**, trattandosi di costi non più capitalizzabili

Nuova formulazione in tema di informativa di **impegni, garanzie e passività potenziali**

Eliminazione dell'informativa sulle **componenti straordinarie** di conto economico e introduzione di informazioni circa l'importo e la natura dei singoli **elementi di ricavo o di costo di entità eccezionali** - **Nomarizzazione del risultato.**

Elenco delle **anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci**



Contenuto della nota integrativa Art. 38 - D.Lgs 127/91

Si riportano di seguito le principali modifiche in tema di informativa:

Inserimento del **richiamo a warrants e opzioni emessi dall'entità**

Richiesta di nuove informazioni riguardanti:

- la natura e gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici dei **fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio** (in precedenza nella Relazione sulla gestione), ora il n. 5) dell'art. 2428 risulta abolito;
- **il nome e la sede legale** dell'impresa che **redige il bilancio consolidato** dell'insieme più grande e dell'insieme più piccolo di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo dove è disponibile la copia del bilancio consolidato;
- **la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite**

La struttura della nota integrativa deve seguire l'**ordine degli schemi di stato patrimoniale e di conto economico**



Strumenti finanziari derivati - informativa


Nuova requisiti di informativa

Su strategia di risk management	Effetti delle coperture sui flussi di cassa futuri	Effetti quantitativi dell' <i>hedge accounting</i>
<p>Per ogni categoria di rischio:</p> <ul style="list-style-type: none">• La natura e la metodologia di identificazione di ciascun rischio oggetto di copertura con <i>hedge accounting</i>;• Come l'entità gestisce ciascun rischio identificato, incluse informazioni circa le strategie di copertura e le motivazioni sottostanti alla decisione da parte dell'entità di coprire i rischi nella loro interezza o di coprirne solo una parte;• L'estensione delle esposizioni di rischio gestite dall'entità alla data di reporting.	<p>Per ogni categoria di rischio:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fornire informazioni sufficienti per permettere agli utilizzatori del bilancio di valutare i termini e le condizioni degli strumenti di copertura;• Fornire informazioni al fine di permettere la valutazione delle tipologie e delle fonti di inefficacia;• Fornire informazioni sulle <i>forecast transaction</i> di cui l'entità non ritiene più probabile l'accadimento.	<p>In formato tabellare:</p> <ul style="list-style-type: none">• Il valore di bilancio degli <i>hedging instruments</i>;• L'ammontare di inefficacia e, per le coperture di <i>cash flow hedge</i> le rilevazioni effettuate a riserva;• Il valore di bilancio e le movimentazioni dell'esercizio degli strumenti coperti;• Ulteriori <i>disclosure</i> sul <i>credit risk</i>.



Redazione del bilancio (art. 2423 Codice Civile)

Codice civile in vigore	Codice civile post D.Lgs 139/2015
<p>1. Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.</p> <p>2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.</p> <p>3. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.</p>	<p>1. Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.</p> <p>2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.</p> <p>3. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.</p>



Modifiche relative al bilancio consolidato

L'art. 27 - D.Lgs 127/91 prevede le seguenti modifiche ai criteri di esenzione:


Aumento dei limiti entro i quali non è obbligatorio redigere il bilancio consolidato (due limiti tra 20 mio attivo; 40 mio di ricavi; 250 dipendenti).

Previsione di esclusione dall'esonero per non superamento dei suddetti limiti se l'impresa o una sua controllata è un ente di **interesse pubblico**.

Previsione di **esonero** per le imprese che **controllano esclusivamente imprese che possono** a loro volta **essere escluse** dal consolidamento ai sensi dell'articolo 28.

È inoltre previsto l'esonero per le subholding, qualora la controllante abbia sottoposto a controllo il bilancio consolidato in Italia o in altro Stato UE e la controllata non deve aver emesso valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani o dell'UE.

Il **bilancio consolidato** della controllante estera può essere **depositato** anche in **inglese**.



Rendiconto Finanziario

In precedenza il rendiconto finanziario **non era** disciplinato dal codice civile. Tuttavia, i principi contabili ne **raccomandavano** la redazione. Il risultato era una disomogeneità di trattamento tra società simili. Per prassi, il Rendiconto veniva inserito nella **Nota Integrativa**.

Con il D.Lgs. 139/2015 il Rendiconto Finanziario diventa un elemento obbligatorio degli schemi di bilancio per le imprese diverse da quelle minori e micro.

Il nuovo art. 2425-ter recita: «Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio **e per quello precedente**, l'ammontare e la composizione delle **disponibilità liquide**, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci».



Rendiconto Finanziario


La disciplina e il contenuto del rendiconto finanziario prevedono:

- i flussi oggetto di rappresentazione sono i flussi di **disponibilità liquide**;
- i flussi sono distinti a seconda che si riferiscano all'attività operativa, finanziaria o di investimento.

La definizione di disponibilità liquide nell'OIC 10: «*Le disponibilità liquide sono rappresentate dai depositi bancari e postali, dagli assegni e dal denaro e valori in cassa. Le disponibilità liquide comprendono anche depositi bancari e postali, assegni e denaro e valori in cassa espressi in valuta estera*» e **non** includono i «valori equivalenti».

Le disponibilità liquide **non** sono rettificatae dagli eventuali scoperti bancari ancorché utilizzati per elasticità di cassa (gli scoperti sono considerati attività di finanziamento).

La redazione può avvenire con metodo **diretto** o **indiretto**.



Il bilancio 2016: disposizioni di prima applicazione

Le disposizioni del decreto legislativo sono entrate in vigore dal **1° gennaio 2016** e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi con inizio a partire da tale data (si attendono le versioni definitive degli OIC **entro fine anno**).

La norma prevede specifiche **regole transitorie** per l'adozione del costo ammortizzato nella valutazione di attività e passività finanziarie e la definizione della vita utile dell'avviamento. Con riferimento alle voci di cui sopra le modifiche possono essere adottate prospetticamente; vale a dire, **è possibile continuare a valutare i crediti, i debiti e l'avviamento iscritti al 1 gennaio 2016 secondo le precedenti regole contabili**.

Le modifiche relative alle altre voci di bilancio dovranno essere adottate in via retrospettiva come se il nuovo principio fosse da sempre stato adottato.



OIC 29

La regola generale prevista dal novato OIC 29 prevede che:

Gli effetti dei cambiamenti di principi contabili siano determinati **retroattivamente**. Ciò comporta che il cambiamento di un principio contabile è rilevato nell'esercizio in cui viene adottato il nuovo principio contabile e i relativi effetti sono contabilizzati sul **saldo d'apertura del patrimonio netto** dell'esercizio in corso (prassi: utili portati a nuovo).

L'applicazione retroattiva di un nuovo principio contabile comporta la rideterminazione degli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio comparativo come se da sempre fosse stato applicato il nuovo principio contabile. Pertanto, la società deve rettificare il saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio precedente ed i **dati comparativi dell'esercizio precedente** a meno che ciò non sia fattibile, o risulti eccessivamente oneroso.



OIC 29

Per quanto concerne la **correzione di errori**, il novato OIC 29 prevede la correzione in conto economico nell'esercizio in cui tale errore è stato identificato, salvo lo stesso sia considerato rilevante (quando individualmente o considerato congiuntamente ad altri errori possa influenzare le decisioni economiche del lettore di bilancio).

Per quanto concerne i **cambiamenti di stime**, il novato OIC 29 non prevede modifiche rispetto alla versione precedente. L'effetto del cambiamento di stima ha effetto a conto economico quando effettuato, dando adeguata informativa in nota integrativa.

In caso di dubbio sul fatto che si sia di fronte ad un cambiamento di stima o ad un cambiamento di principio, il cambiamento è trattato come cambiamento di stima.



Tendenze future:

Oltre il bilancio d'esercizio

*«Non penso mai al futuro:
arriva così presto!»
(A. Einstein)*

Le esigenze di un'informativa diversa

A settembre 2015 l'ONU ha approvato i **17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG o Sustainable Development Goals)**. Gli SDGs rappresentano un'agenda ambiziosa e includono **17 obiettivi e 169 target, obiettivi specifici** da raggiungere entro il 2030.



Storicamente, gli obiettivi individuati sono stati raggiunti.



CSR - La Direttiva Barnier EU 2014/95

Il 29 settembre 2014 il Consiglio Europeo ha adottato la direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità.

In Italia lo schema di Decreto Legislativo che dovrà recepire quanto previsto della Direttiva è al vaglio delle commissioni parlamentari competenti, che daranno un loro parere entro novembre 2016.

L'entrata in vigore del Decreto è prevista per il **6 gennaio 2017**.

I soggetti interessati saranno:

- Le grandi imprese (>20 mio Attivo o >40 mio Ricavi); con
- più di 500 dipendenti in media (a livello consolidato per Gruppi);
- qualificate come enti di interesse pubblico.






Si stima che la nuova direttiva riguarderà circa 6.000 imprese in Europa e circa **300-400 realtà a livello italiano**.



CSR – Lo schema di decreto legislativo

L'art 3 riporta i temi minimi oggetto di rendicontazione e, per ciascun tema, dovranno essere descritti almeno gli Ambiti indicati dallo schema:

TEMI

Ambientali	
Sociali	
Attinenti al personale	
Rispetto dei diritti umani	
Lotta contro la corruzione attiva e passiva	

AMBITI

- Il modello aziendale di gestione e organizzazione delle attività di impresa anche con riferimento ai temi;
- Le politiche praticate dall'impresa, i risultati ottenuti e i relativi indicatori fondamentali collegati;
- I principali rischi, generati o subiti, connessi ai suddetti temi rispetto alle attività di impresa, ai prodotti, alla catena di fornitura, etc..



CSR – Lo schema di decreto legislativo

L'articolo 3 (commi 3 e 4) dello schema di Decreto Legislativo richiede che le informazioni non-finanziarie dovranno essere fornite secondo le metodologie e i principi previsti dallo standard di rendicontazione utilizzato (da esplicitare nella dichiarazione):

Standard di rendicontazione. Standard e linee guida emanati da organismi autorevoli sovranazionali, internazionali o nazionali, di natura pubblica o privata, funzionali, in tutto o in parte, ad adempiere agli obblighi di informativa non finanziaria.

Metodologia autonoma di rendicontazione. L'insieme costituito da uno o più standard di rendicontazione e da ulteriori principi, criteri e indicatori autonomamente individuati ed integrativi rispetto a quelli previsti dagli standard di rendicontazione adottati (dove essere quindi utilizzata congiuntamente a uno standard di rendicontazione).

Un esempio di standard di rendicontazione diffuso sono le **Linee Guida GRI** – Global Reporting Initiative, pubblicate a maggio 2013, o i nuovi Sustainability Reporting Standards pubblicati a ottobre 2016.



CSR – Lo schema di decreto legislativo

L'art 5 dello schema di Decreto Legislativo indica le modalità di collocazione e pubblicità della dichiarazione (individuale o consolidata) di carattere non finanziario:

Parte integrante della relazione sulla gestione

VS

Costituire una relazione autonoma

L'art 3 dello schema di Decreto Legislativo prevede gli obblighi di revisione per i soggetti tenuti alla pubblicazione dell'informativa non finanziaria:

Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio verifica l'avvenuta predisposizione da parte degli amministratori della dichiarazione di carattere non finanziario.

Lo stesso soggetto, o altro soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale appositamente designato, esprime un'attestazione circa la conformità delle informazioni non finanziarie fornite rispetto a quanto richiesto dal presente decreto legislativo e rispetto ai principi, alle metodologie e alle modalità di rendicontazione.



I nostri contatti



Lorenzo Rossi
Partner Deloitte & Touche S.p.A.

Cell +39 3351338028
Email lorossi@deloitte.it



Carlo Congiu
Senior Manager Deloitte &
Touche S.p.A.

Cell +39 3477121650
Email ccongiu@deloitte.it



Adriana Bargioni Emert
Manager Deloitte & Touche S.p.A.

Cell +39 3456198002
Email abargioni@deloitte.it

Appendice.

Informazioni complementari su Rendiconto Finanziario e Corporate Social Responsibility

*«Non parliamo di Karma, ma
semplicemente di responsabilità
verso il mondo intero»
(Tenzin Gyatso)*

Rendiconto finanziario

I **flussi finanziari** della gestione reddituale (attività operativa) possono essere determinati o con il metodo indiretto (rettificando l'utile o la perdita d'esercizio) o con il metodo diretto (evidenziando i singoli flussi finanziari).

Gli **interessi pagati** e ricevuti sono presentati distintamente tra i flussi finanziari della gestione reddituale.

I **dividendi ricevuti** e pagati sono presentati distintamente, rispettivamente, nella gestione reddituale e nell'attività di finanziamento.

Per motivi di comparabilità e semplificazione, l'OIC 10 prevede la classificazione delle **imposte** nella gestione reddituale anche se, le imposte sul reddito derivano da operazioni che danno origine a flussi finanziari della gestione reddituale, dell'attività di investimento e di finanziamento.

Rendiconto finanziario

I singoli flussi finanziari sono presentati distintamente nelle seguenti categorie:

gestione reddituale (derivano dalla acquisizione, produzione e distribuzione di beni e dalla fornitura di servizi e gli altri flussi non ricompresi nell'attività di investimento e di finanziamento);

attività di investimento (derivano dall'acquisto e dalla vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate);

attività di finanziamento (derivano dall'ottenimento o dalla restituzione di disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito).

Sono state inserite alcune indicazioni circa l'aggiunta, il raggruppamento e la suddivisione dei flussi finanziari, i.e. nella presentazione del flusso dell'attività di finanziamento è stata introdotta la distinzione tra flussi finanziari derivanti dal capitale proprio o dal capitale di debito. E' stato inserito il generale **divieto di compensazione tra flussi finanziari.**

Rendiconto finanziario

Flussi finanziari in valuta estera. I flussi finanziari derivanti da operazioni in valuta estera sono iscritti nel bilancio della società in euro, applicando all'ammontare in valuta estera il tasso di cambio tra l'euro e la valuta estera al momento in cui avviene il flusso finanziario.

Gli utili o le perdite derivanti da variazioni nei cambi in valuta estera non realizzati **non** rappresentano flussi finanziari; l'utile (o perdita) dell'esercizio è, dunque, rettificato per tener conto di queste operazioni che non hanno natura monetaria.

L'effetto delle variazioni dei cambi sulle disponibilità liquide possedute o dovute in valuta estera è presentato in modo distinto rispetto ai flussi finanziari della gestione reddituale, dell'attività di investimento e di finanziamento.

Derivati di copertura. Se un derivato è designato come uno strumento di copertura, i relativi flussi finanziari sono presentati nella medesima categoria dei flussi finanziari dell'elemento coperto (ad esempio, un finanziamento a medio-lungo termine) e sono evidenziati in modo separato.

Rendiconto finanziario - Consolidato

I **flussi finanziari infragruppo sono elisi** nella preparazione del rendiconto finanziario consolidato.

Quando nel corso dell'esercizio una società controllata inizia o cessa di far parte dell'area di consolidamento, **i flussi finanziari del gruppo includono i flussi finanziari della controllata relativi allo stesso periodo** per il quale il conto economico del gruppo comprende il risultato economico della controllata.

La società indica in calce al rendiconto finanziario le seguenti informazioni:
a) i corrispettivi totali pagati o ricevuti; b) la parte dei corrispettivi consistente in disponibilità liquide; c) l'ammontare delle disponibilità liquide acquisito o ceduto con l'operazione di acquisizione/cessione della società controllata; d) il valore contabile delle attività/passività acquisite o cedute.

CSR - La Direttiva Barnier EU 2014/95

Il 29 settembre 2014 il **Consiglio Europeo ha adottato la direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità**, già approvata dal Parlamento Europeo in seduta plenaria il 15 aprile 2014. Tale informativa riguarderà **questioni ambientali, sociali, aspetti legati ai dipendenti, rispetto dei diritti umani, anticorruzione, diversità dei membri del board e altri aspetti legati alla sostenibilità.**

A chi si applica?

I soggetti interessati saranno coloro che rientrano nei **seguenti criteri**:

- **Essere una grande impresa***;
- **Avere in media più di 500 dipendenti** (a livello consolidato per Gruppi);
- **Essere un ente di interesse pubblico***, ossia aziende quotate, istituti di credito, assicurazioni o altre imprese considerate come tali dalla legislazione nazionale in ragione della loro natura, della loro attività, della loro dimensione o della forma societaria.

Si stima che la nuova direttiva riguarderà circa 6.000 imprese in Europa e circa 300-400 realtà a livello italiano.

* Secondo le nozioni della direttiva 2013/34/EU.

Quando entrerà in vigore?

La direttiva è entrata **in vigore** a seguito dell'**adozione da parte del Consiglio Europeo** a fine settembre 2014 ed è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della UE. Ogni Stato membro dovrà **recepire la Direttiva** nel proprio ordinamento entro **dicembre 2016** e i soggetti interessati saranno tenuti a rendicontare **al più tardi per l'anno di reporting 2017**.

L'**obiettivo della direttiva** è di migliorare la trasparenza e l'accountability di alcune grandi imprese sui temi non-finanziari.

CSR - La sostenibilità come vantaggio competitivo

RISCHI

- Rischi specifici
- Esternalità

La capacità di un'organizzazione di prevenire e minimizzare i propri rischi è il principale risultato dell'integrazione della sostenibilità nella strategia e nella cultura aziendale.

PERFORMANCE

- Innovazione di processo
- Innovazione di prodotto

I programmi di sostenibilità di medio e lungo periodo e i prodotti innovativi che puntano all'efficienza energetica, alla riduzione di materie prime e al riutilizzo delle risorse guidano l'organizzazione nel raggiungimento di risultati positivi.

REPUTAZIONE

- Capitale Umano
- Consumatori

Un luogo di lavoro stimolante favorisce la capacità lavorativa e motiva i dipendenti più validi a rimanere in azienda. Inoltre, all'esterno, cresce l'attenzione degli stakeholder per la sicurezza, la qualità, l'origine dei prodotti e dei processi di produzione.



La gestione degli aspetti di sostenibilità deve essere ben radicata nei valori e nella cultura dell'organizzazione

- **Responsabilità del top management**
- **Chiari obiettivi di sostenibilità misurabili**
- **Struttura lavorativa stimolante verso l'innovazione**
- **Sistema di verifica esterno dei progressi**

CSR – il Reporting di sostenibilità

Il Bilancio di Sostenibilità è un modello di rendicontazione sulle **quantità e sulle qualità di relazione tra l'impresa e i gruppi di riferimento rappresentativi** dell'intera collettività, mirante a delineare un quadro omogeneo, puntuale, completo e trasparente della complessa interdipendenza tra i fattori economici e quelli sociali caratteristici del contesto in cui l'impresa opera.

Il Bilancio di Sostenibilità si pone l'obiettivo di descrivere non solo le **performance** di un'organizzazione, ma anche il modo in cui questa gestisce gli aspetti maggiormente rilevanti, in termini di **principi, valori, politiche e sistemi di gestione**.

Inoltre, il Bilancio di Sostenibilità offre agli stakeholder uno sguardo prospettico sul commitment di un'organizzazione verso lo sviluppo sostenibile, esplicitando il più possibile **impegni e obiettivi futuri**. Un'organizzazione può quindi definire le proprie linee guida strategiche in ambito economico, ambientale e sociale, identificando le priorità ed elaborando un **piano di sostenibilità** (a 3-5 anni) a partire dalle dimensioni attraverso le quali declina il proprio concetto di sostenibilità.

In un percorso evolutivo del modello di reporting, il **bilancio di sostenibilità** rappresenta...

...un **documento consuntivo**, che offre un quadro completo dell'attività e dei risultati raggiunti durante l'anno dall'organizzazione in relazione agli obiettivi dichiarati e indica le **linee programmatiche per il futuro**.

...informazioni che devono provenire da **fonti certe e verificabili** e da **procedure definite**, per evitare che appaiano come mere dichiarazioni d'intento e sfuggano a controlli e confronti spazio-temporali.

CSR – Funzioni del Reporting di Sostenibilità



1 >

COMUNICAZIONE

- Rappresenta uno strumento di comunicazione trasparente utilizzato nei confronti di tutti coloro che si relazionano con l'organizzazione
- Favorisce la partecipazione e il dialogo tra l'impresa e i suoi portatori di interesse (stakeholder)



2 >

VERIFICA ISTITUZIONALE

- Misura la coerenza tra gli input iniziali, ossia la missione e gli obiettivi, e i risultati di gestione
- Migliora la coesione sociale e permette la lettura della realtà istituzionale dell'impresa



3 >

GESTIONE

- Fornisce indicazioni gestionali e strategiche che possano contribuire alle scelte aziendali
- Permette al personale di conoscere gli obiettivi e i valori dell'organizzazione, rafforzando la motivazione e il senso di appartenenza e migliorando il clima aziendale

CSR – Funzioni del Reporting di Sostenibilità

- Stimola **processi decisionali più informati** basati su una miglior comprensione delle aspettative della società, delle opportunità associate alla responsabilità sociale e dei rischi di non essere socialmente responsabili;
- Rafforza la **reputazione** dell'organizzazione e promuove maggior fiducia da parte dell'opinione pubblica;
- Migliora la **relazione tra l'organizzazione e i suoi stakeholder**, esponendo allo stesso tempo l'organizzazione a nuove prospettive e al contatto con svariati tipi di stakeholder;
- Migliora la **competitività** dell'organizzazione, stimolando l'innovazione sui prodotti e sui processi di business;
- Aumenta la lealtà, l'impegno, la partecipazione e la motivazione dei **dipendenti**;
- Permette di **realizzare risparmi** associati all'aumentata produttività e all'efficienza delle risorse e al recupero di prodotti secondari di valore;
- Evita o riduce potenziali conflitti con i **consumatori** relativi ai propri prodotti o servizi.





Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

This presentation is for internal distribution and use only among personnel of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, and their related entities (collectively, the “Deloitte Network”). None of the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this presentation.

© 2016. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu Limited.